

Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Green Power Technologies/Commissione(Causa T-753/20) ⁽¹⁾

[«Clausola compromissoria – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Contratto di sovvenzione – Costi ammissibili – Relazione dell'OLAF che constata l'inammissibilità di talune spese sostenute – Rimborso delle somme versate – Onere della prova – Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 – Obbligo di motivazione – Arricchimento senza causa – Ricorso di annullamento – Relazione dell'OLAF – Atto non impugnabile – Irrricevibilità»]

(2023/C 63/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Green Power Technologies, SL (Bollullos de la Mitación, Spagna) (rappresentanti: A. León González e A. Martínez Solís, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Araujo Arce e J. Estrada de Solà, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: L. Aguilera Ruiz e Á. Ballesteros Panizo, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede, da un lato, sul fondamento dell'articolo 263 TFUE, l'annullamento della relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) del 9 luglio 2018 recante il riferimento B.4(2017)4393 e, dall'altro, sul fondamento dell'articolo 272 TFUE, che si dichiari, in primo luogo, che gli importi anticipati dalla Commissione europea in esecuzione del contratto di sovvenzione n. 2567509, stipulato nell'ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), allo scopo di finanziare vari progetti corrispondenti, tra cui, in particolare, il progetto Powair, relativo allo sviluppo di «batterie di flusso a base di zinco-aria per la rete di distribuzione di energia elettrica», e il cui recupero è richiesto mediante l'emissione della nota di addebito n. 3242010798 corrispondevano a costi ammissibili e, in secondo luogo, che gli importi reclamati dalla Commissione mediante l'emissione della nota di addebito n. 3242010800, relativa alle penalità contrattuali, non erano ammissibili.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Green Power Technologies, SL è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Regno di Spagna si farà carico delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 53 del 15.2.2021.

Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — PKK/Consiglio(Causa T-182/21) ⁽¹⁾

[«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti del PKK nell'ambito della lotta al terrorismo – Congelamento dei capitali – Posizione comune 2001/931/PESC – Regolamento (CE) n. 2580/2001 – Applicabilità alle situazioni di conflitto armato – Gruppo terroristico – Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali – Decisione adottata da un'autorità competente – Autorità di uno Stato terzo – Riesame – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»]

(2023/C 63/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kurdistan Workers' Party (PKK) (rappresentanti: A. van Eik e T. Buruma, avvocati)